



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.37

News per i Clienti dello studio

Del 29 luglio 2020

Ai gentili clienti
Loro sedi

Conversione in legge del D.L. Rilancio: confermato l'esonero dal versamento saldo IRAP 2019 e I° acconto 2020

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **anche in seguito alla conversione in legge del D.L. Rilancio** (L. 17.7.2020 n. 77), **viene confermata**, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020, **l'esclusione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari") e **della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari"). Si ricorda che, **sono espressamente esclusi dal beneficio** (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), **indipendentemente dal volume di ricavi: i) gli intermediari finanziari** (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), di cui all'art. 162-bis del TUIR; **ii) le imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97); **iii) le Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97). **Il versamento della prima rata 2020 è escluso** "nella misura prevista" dall'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, **in misura pari al: i) 40% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i **soggetti estranei agli ISA; ii) 50% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i **soggetti ISA**.

Premessa

L'art. 24 del DL 34/2020, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77 (pubblicata sulla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) dispone che i **contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti "solari"), **sono esclusi dall'obbligo di versamento:**

➔ del **saldo IRAP** relativo al **periodo di imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari");



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

→ della **prima rata dell'acconto IRAP** relativo al **periodo di imposta successivo** (2020, per i "solari").

Osserva

Rimane **fermo il versamento dell'acconto dovuto** per il **periodo d'imposta in corso al 31.12.2019** (2019, per i "solari").

La disposizione **non ha subito modifiche nell'iter di conversione in legge.**

Contribuenti che restano obbligati al versamento

Sono espressamente **esclusi dal beneficio** (e quindi versano il saldo 2019 e gli acconti 2020 secondo le consuete modalità), **indipendentemente dal volume di ricavi**:

- ✓ gli **intermediari finanziari** (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali), come definiti dall'art. 162-bis del TUIR (secondo la comunicazione Assofiduciaria 7.7.2020 n. 135_C, le società fiduciarie non rientrano tra tali soggetti e, come tali, possono beneficiare dell'agevolazione in esame);
- ✓ le **imprese di assicurazione** (di cui all'art. 7 del DLgs. 446/97);
- ✓ le **Amministrazioni Pubbliche** (di cui all'art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Ammontare del saldo 2019 escluso dal pagamento

Secondo Assonime (circ. 24.6.2020 n. 12), il **saldo IRAP 2019 da non corrispondere sarebbe pari** alla **differenza positiva tra**:

- **l'IRAP dovuta per il 2019**;
- **l'acconto IRAP dovuto per il medesimo anno.**

Nel calcolo, **nessun rilievo assumerebbero i versamenti effettuati in eccesso nel 2019** (o in esercizi precedenti).

Osserva

Così, si supponga che la dichiarazione IRAP 2020 riporti i seguenti dati:

- **imposta dovuta per il 2019** (rigo IR21): 10.000,00 euro;
- **eccedenza** risultante dalla precedente dichiarazione (rigo IR23): 500,00 euro;
- **acconti dovuti e versati** per lo stesso periodo 2019 (rigo IR25): 9.000,00 euro;
- **saldo IRAP a debito** (rigo IR26): 500,00 euro.

Secondo l'opinione di Assonime, a fronte di tale situazione, **il saldo IRAP 2019 escluso dal versamento risulterebbe di 1.000,00 euro e non di 500,00 euro.**

Ammontare del primo acconto 2020 escluso dal pagamento

Il **versamento della prima rata è escluso** "nella misura prevista" dall'art. 17 co. 3 del DPR 435/2001 ovvero dall'art. 58 del DL 124/2019 e, dunque, **in misura pari al:**

- **40% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i soggetti estranei agli ISA;
- **50% dell'acconto complessivamente dovuto**, per i soggetti ISA.

Osserva

Il primo acconto IRAP 2020 da non versare dovrebbe essere calcolato **sulla base del c.d. "metodo storico"** (circ. Assonime 12/2020, Nota di aggiornamento Confindustria 25.5.2020).

Scomputo del primo acconto dall'imposta dovuta a saldo

L'importo del primo acconto non corrisposto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta dovuta a saldo per il 2020.

Osserva

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) **andrà scomputata, oltre alla seconda rata** di acconto che sarà effettivamente versata entro il 30.11.2020 (per i soggetti "solari"), **anche la prima** (figurativamente determinata in misura pari al 40% - o 50% per i soggetti ISA - dell'IRAP dovuta per il 2019), **pur se non versata.**

Compatibilità con le disposizioni comunitarie

La disposizione si applica **nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea** 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Osserva

Posto che viene concesso un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti", la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo e, pertanto, il limite massimo di aiuto concedibile per singola impresa ammonta a 800.000,00 euro.

Inoltre, *"le misure temporanee di aiuto previste dalla medesima Comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti"* (Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final, § 3.1, punto 20).

In pratica, ciascuna impresa **può beneficiare sia degli aiuti temporanei legati all'emergenza COVID-19, sia degli aiuti de minimis** (nel limite di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari), circostanza che porta il **limite di aiuto per impresa a 1 milione di euro.**

Secondo la circ. Assonime 24.6.2020 n. 12, sulla base di colloqui intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze, sembrerebbe che **le imprese facenti parte di un gruppo possano verificare la spettanza dell'agevolazione assumendo il limite degli 800.000,00 euro** a livello di singola entità.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti